



**Procedura
in materia di whistleblowing**

Sommario

PREMESSA	3
SCOPO DELLA PROCEDURA	3
SOGGETTI SEGNALANTI E SEGNALAZIONE	3
OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	4
MODALITA' DI SEGNALAZIONE	5
SOGGETTI PREPOSTI ALLA SEGNALAZIONE E PROCEDIMENTO	6
CONFLITTO DI INTERESSE	7
ESITO DELLE SEGNALAZIONI E DECISIONI	7
SEGNALAZIONI RILEVANTI EX DLGS 231/01	8
FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO	8
CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE	9
SEGNALAZIONE ESTERNA	10
AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA E PUBBLICAZIONE	10

PREMESSA

Il Gruppo Goglio (di seguito il “Gruppo Goglio”) è da sempre particolarmente attenta alla prevenzione dei rischi che potrebbero compromettere la gestione responsabile e sostenibile del proprio business. Il rispetto dei principi valoriali espressi nel Codice Etico è responsabilità di tutti coloro che lavorano nel Gruppo, per conto del Gruppo e delle terze parti.

Per questo, aderendo alle indicazioni del decreto legislativo n. 24 del 2023 (di seguito “Decreto”), in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, la Società ha adottato un portale Procedura segnalazioni – Whistleblowing, strumento web a disposizione di chiunque voglia segnalare situazioni che possano arrecare danno o pregiudizio all’azienda, come una frode, un rischio generico o una situazione potenzialmente pericolosa.

Lo strumento rientra nell’ambito degli strumenti di controllo interno adottati dal Gruppo Goglio per contrastare la corruzione, garantire correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività svolte, e tutelare la propria posizione e reputazione.

SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni di condotte scorrette o di sospetti atti illeciti, effettuate sia dall’interno che dall’esterno al Gruppo, al fine di contrastare ogni forma di illecito, condotta non etica, in genere ogni forma di illegalità attraverso la collaborazione di tutti i dipendenti e le terze parti.

Inoltre, tale protocollo si propone di disciplinare le modalità di effettuazione delle segnalazioni e le tutele che il Gruppo Goglio assicura ai segnalanti ed ai segnalati, nelle more dell’accertamento della fondatezza della segnalazione e di eventuali responsabilità.

SOGGETTI SEGNALANTI E SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate da tutti i dipendenti e/o collaboratori del Gruppo Goglio, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono effettuare la segnalazione i lavoratori dipendenti, anche i lavoratori autonomi; coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con il Gruppo; i liberi professionisti e i consulenti; i volontari; i tirocinanti, anche non retribuiti) e da chiunque si trovi in relazioni di affari con il Gruppo (clienti, fornitori, business partner), nonché terze parti.

Per segnalazione si intende qualsiasi comunicazione avente ad oggetto comportamenti (di qualsiasi natura, anche meramente omissivi) e/o informazioni che possano integrare gli estremi di un reato o comunque condotte inappropriate, scorrette o di presunta violazione dei principi espressi nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 (ove applicabile), nelle policy e procedure, da leggi e regolamenti applicabili al Gruppo.

OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Possono costituire oggetto di segnalazione – ai fini della presente procedura – atti, fatti o omissioni che possano costituire violazioni – da parte del personale, di membri di organi sociali o terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) aventi rapporti e relazioni di affari con la Società – delle norme disciplinanti l'attività svolta dalla Società, ed in particolare Codice Etico del Gruppo Goglio, del Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 (nelle legislazioni ove applicabile), delle Policy e procedure adottate dal Gruppo e delle Leggi e regolamenti applicabili al Gruppo.

In particolare, ai sensi del Decreto, possono essere oggetto di segnalazione:

- (a) violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- (b) violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione¹; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno²; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati.

Perché la segnalazione sia meritevole di considerazione è richiesto che:

- siano effettuate in buona fede;
- siano circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- riguardino fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala;
- devono contenere, se conosciute, tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta potenzialmente illecita.

È responsabilità del segnalante, anche anonimo, effettuare segnalazioni in buona fede, ovvero sulla base della convinzione che quanto si afferma è vero (indipendentemente dal fatto che quanto riferito trovi poi corrispondenza negli approfondimenti che ne conseguono), e in linea con lo spirito della presente policy: segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati alla segnalazione, non verranno prese in considerazione e saranno passibili di sanzioni e/o azioni avanti all'Autorità Giudiziaria competente.

¹ Art. 2 comma 1 lett. a) n. 4) del decreto

² Art. 2 comma 1 lett. a) n. 5) del decreto. Rientrano in tale ambito tutte le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Al fine di assicurare la riservatezza sull'identità del segnalante o delle persone coinvolte, sul contenuto della segnalazione e sulla documentazione ad essa relativa, il Gruppo ha adottato una modalità di segnalazione che utilizza canali completamente segregati rispetto al sistema informatico del Gruppo.

Le segnalazioni sono inviate tramite:

- pagine web sul sito aziendale;
- numero verde dedicato
- posta ordinaria;
- posta elettronica specifica per il servizio;

Per effettuare la segnalazione, il segnalante deve accedere mediante propri dispositivi elettronici (PC, Tablet o Smart phone) al seguente sito web: <https://ethicpoint.eu/goglio-spa/>.

Si aprirà quindi una maschera tramite la quale sarà possibile procedere alla segnalazione mediante compilazione di un modulo dedicato (di seguito "Modulo Online").

Le segnalazioni, unitamente agli eventuali documenti a supporto, devono essere inviate dal segnalante ai seguenti recapiti:

- numero verde 800985231 dall'Italia, in alternativa o per l'estero numero a pagamento +390255186649
- casella di posta fisica: Via Solari, 10, 20144 Milano - indicando come destinatario "Comitato Etico Gruppo Goglio";
- casella e-mail: whistleblowing.goglio@ethicpoint.eu

Indipendentemente dal canale scelto, la segnalazione sarà trattata tempestivamente, in modo riservato e professionale. Per una maggiore efficienza nella procedura di gestione, è fortemente raccomandato di presentare le segnalazioni attraverso il sito internet.

I canali sopra indicati garantiscono, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa comunicazione.

Il segnalante deve fornire gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. La segnalazione deve contenere, ove possibile, i seguenti elementi:

- generalità del soggetto segnalante, con indicazione dell'inquadramento e della qualifica professionale, sede di lavoro e recapiti. Si precisa che la segnalazione può essere fatta anche in forma anonima;
- luogo e data/periodo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;

- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- dichiarazione del segnalante in merito all'assenza o alla sussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione.

SOGGETTI PREPOSTI ALLA SEGNALAZIONE E PROCEDIMENTO

Indipendentemente dai canali utilizzati per le segnalazioni, è previsto che le stesse vengano, in primo luogo, gestite da un Comitato Etico, composto da professionisti esterni, indipendente ed autonomo ed in grado di offrire adeguate garanzie di riservatezza e protezione dei dati - quale soggetto Responsabile della gestione della segnalazione (di seguito anche il "Comitato Etico"), con il compito di:

- ricevere ed esaminare le segnalazioni ricevute;
- valutare il processo di segnalazione e assicurarne il corretto funzionamento.

Delle segnalazioni il Segnalante redigerà apposito registro (il "Registro delle Segnalazioni").

In particolare il Comitato Etico, curerà la linea di comunicazione con il segnalante, dando conferma della ricezione della segnalazione e della sua presa in carico (entro 7 giorni lavorativi).

La verifica di rilevanza potrà comportare l'eventuale necessità di richiedere chiarimenti o informazioni aggiuntive al segnalante, attraverso l'area personale riservata.

In caso di giudizio di non rilevanza o non procedibilità della segnalazione (per i casi non sufficientemente supportati da prove, manifestamente infondati o relativi a comportamenti o fatti non rilevanti in relazione alla presente procedura), la stessa verrà archiviata a cura del Comitato Etico e ne sarà data comunicazione al segnalante.

Nel "Registro delle Segnalazioni" verranno annotate le motivazioni che hanno portato alla sua archiviazione.

La ritenuta rilevanza della segnalazione comporterà invece la presa in carico della stessa da parte del Comitato Etico il quale provvederà a una ulteriore verifica di procedibilità previo confronto, ove necessario, con le funzioni aziendali specificamente competenti della società del gruppo interessata dai fatti oggetto di segnalazione.

Ove lo ritenga necessario e/o opportuno ai fini dell'accertamento della fondatezza della segnalazione, il Comitato Etico può:

- contattare il segnalante, ove possibile, e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della segnalazione.

Nello svolgimento delle attività di istruttoria, il Comitato Etico può coinvolgere altri dipendenti, altre funzioni della Società e/o nominare all'occorrenza consulenti esterni. I componenti delle funzioni aziendali coinvolte nell'esame della segnalazione sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui sono esposti il Comitato Etico.

Il Comitato Etico custodisce i verbali degli eventuali incontri relativi alle attività di accertamento condotte.

CONFLITTO DI INTERESSE

La procedura garantisce che la gestione delle segnalazioni venga affidata a soggetti che non si trovano in situazioni di conflitto di interessi.

Qualora la segnalazione riguardi una notizia di comportamento scorretto o illecito riferibile ad uno o più dei componenti del Comitato Etico o dell'Organismo di Vigilanza (D. Lgs. 231/2001), ai soggetti interessati viene inibito l'accesso alla segnalazione

In particolare, la segnalazione relativa ad un componente del Comitato Etico o dell'Organismo di Vigilanza verrà indirizzata all'attenzione dell'Amministratore Delegato della Capogruppo; nel caso di segnalazione relativa a un comportamento scorretto o illecito riferibile ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo o dell'organo gestorio di una Consociata, il Comitato Etico gestirà la segnalazione dandone tempestiva comunicazione all'Amministratore Delegato della Capogruppo.

Tali disposizioni si applicheranno anche nel caso in cui si verifichi un conflitto di interesse in una fase successiva al ricevimento della segnalazione, con la sostituzione delle persone coinvolte nei rispettivi ruoli secondo le regole di cui sopra.

Tutte le situazioni di conflitto di interessi devono essere dichiarate senza esitazioni e riportate nel Registro delle Segnalazioni.

ESITO DELLE SEGNALAZIONI E DECISIONI

All'esito dell'attività istruttoria, il Comitato Etico predispone una relazione sulle attività svolte e sulla valutazione finale del caso che verrà inviata all'Amministratore Delegato della Capogruppo.

Il Comitato Etico, inoltre, annoterà nel Registro delle Segnalazioni l'esito dell'accertamento e l'eventuale irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato, oltre che l'eventuale apertura di procedimenti giudiziari a suo carico.

In caso di segnalazioni infondate, il Comitato Etico procede alla contestuale archiviazione della segnalazione, con relativa annotazione delle motivazioni nel Registro delle Segnalazioni.

Dell'avvenuta archiviazione della segnalazione verrà data comunicazione al segnalante, ove possibile.

In caso di segnalazioni manifestamente infondate o presentate in malafede, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sulla Società o comunque vessatorie nei confronti di dipendenti della Società, il Comitato Etico informa l'Amministratore Delegato e la Direzione Risorse Umane (e eventualmente il Board della Società del gruppo interessata) per i necessari provvedimenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni nei confronti dell'autore delle segnalazioni infondate, non esclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Non è prevista, invece, alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche risultassero infondati.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti condotti, la segnalazione risulti fondata, Il Comitato Etico provvede a darne tempestiva comunicazione all'Amministratore Delegato della Capogruppo e alle funzioni aziendali specificamente competenti, che prenderà le necessarie decisioni e adotterà i provvedimenti conseguenti alla segnalazione, ivi compresa l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria di fatti illeciti penali, civili e/o amministrativi.

Il Comitato Etico svolgerà, tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione, avvalendosi – ove ritenuto necessario per la natura e la complessità delle verifiche e nel rispetto della riservatezza delle situazioni e delle persone oggetto di segnalazione – sia del supporto specialistico di strutture e funzioni aziendali, della Capogruppo o delle consociate, sia di eventuali consulenti esterni.

Al fine di garantire tempestività e effettività, il Comitato Etico comunicherà al segnalante la decisione sulla segnalazione entro il termine massimo di tre mesi – e comunque il prima possibile sulla base di rilevanza e gravità - dalla presa in carico della segnalazione, comunicando al segnalante le misure adottate a seguito delle indagini condotte.

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile della violazione oggetto di segnalazione, è previsto un trattamento privilegiato nei suoi confronti rispetto agli altri corresponsabili, salvi i casi in cui la condotta del segnalante risulti di particolare e critica gravità.

SEGNALAZIONI RILEVANTI EX DLGS 231/01

Qualora la segnalazione abbia rilievo ai fini del D. Lgs. 231/2001 (normativa applicabile in Italia), integrando la stessa una violazione del Modello Organizzativo o del Codice Etico o uno dei fatti di reato previsti dal decreto, ne viene data comunicazione all'Organismo di Vigilanza della Società interessata.

L'Organismo di Vigilanza, informato della segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza e/o anonimato del segnalante, collaborerà all'accertamento e alla gestione della stessa, prenderà le necessarie decisioni e adotterà i provvedimenti conseguenti alla segnalazione rilevante ai fini 231, in applicazione della procedura dedicata.

Le segnalazioni 231 possono essere inviate, oltre che tramite i canali tradizionali, attraverso:

- l'indirizzo mail dell'Organismo di Vigilanza della società interessata
- posta ordinaria indicando come destinatario Organismo di Vigilanza della società interessata.

FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Al segnalante la normativa riconosce alcune tutele. Oltre al diritto alla riservatezza, esse consistono da un lato, nel divieto di ritorsioni per le denunce effettuate posto in capo al datore di lavoro, e dall'altro, nel regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto.

A) TUTELA DELL'IDENTITÀ' DEL SEGNALANTE

Il Gruppo Goglio assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione in tutto il processo di gestione del caso e da parte di tutte le persone coinvolte, entro i limiti in cui le legislazioni locali applicabili tutelano l'anonimato e la riservatezza.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari nei confronti dell'autore dell'abuso, salve le ulteriori responsabilità previste per legge.

E' compito del Comitato Etico garantire la riservatezza del soggetto segnalante - nonché di qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante - sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La divulgazione dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari. Della necessaria divulgazione, il segnalante è informato prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini e procedimenti giudiziari.

B) TUTELA DEL SEGNALANTE DA ATTI RITORSIVI E DISCRIMINATORI

Il Gruppo Goglio si impegna a tutelare il segnalante in buona fede, e chiunque abbia partecipato all'investigazione, contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare, il Gruppo Goglio non tollera minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti del segnalante.

Per misure ritorsive e/o discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, in particolare il licenziamento, demansionamento, trasferimento ingiustificato, le molestie sul lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili per il segnalante.

Il segnalante che ritiene di aver subito un atto ritorsivo e/o discriminatorio quale conseguenza della denuncia effettuata può darne notizia al suo superiore gerarchico o alla Direzione Risorse Umane, affinché valuti la sussistenza degli estremi per avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della ritorsione e/o discriminazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Le rinunce o le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all'art. 2113, co 4, c.c.

Le tutele del segnalante si applicano solamente nei confronti di chi segnala notizie di un'attività illecita o inappropriata acquisite nell'ambiente e in occasione del proprio lavoro: in nessun modo sono autorizzate improprie attività investigative, volte alla raccolta di prove di illeciti.

C) TUTELE DEL SEGNALATO

Il Gruppo Goglio adotta le stesse forme di tutela previste a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante anche per il presunto responsabile della condotta o della violazione, fatto salvo ogni obbligo di legge che imponga di comunicare il nominativo del segnalato (ad es. a fronte di richieste dell'Autorità giudiziaria nazionale).

Il Gruppo garantisce al segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) sulle accuse e su eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, nonché il diritto alla difesa.

CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la completa tracciabilità delle attività di accertamento effettuate, il Comitato Etico è tenuto a documentare le segnalazioni ricevute nel Registro delle Segnalazioni, istituito, accessibile al Comitato Etico e all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni, e la documentazione correlata, sono conservate nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con modalità che ne garantiscano l'integrità e la completezza.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti e conservati e, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza indugio.

I dati personali, eventualmente comunicati, saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione ed alla verifica della sua fondatezza e comunque per un periodo non superiore a 2 anni dalla segnalazione, decorsi i quali saranno cancellati, e fatta salva l'eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare e/o giudiziario a fronte del quale i dati potrebbero essere conservati per tutta la durata del giudizio e per ulteriori 10 anni dalla conclusione dello stesso.

L'informativa privacy è pubblicata sul sito <https://ethicpoint.eu/goglio-spa/>

SEGNALAZIONE ESTERNA

ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha attivato un canale di segnalazione esterna, cui è possibile effettuare direttamente una segnalazione solo qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- la segnalazione interna effettuata non ha avuto seguito;
- sussistono fondati motivi di ritenere ragionevolmente che, sulla base delle circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, se fosse effettuata una segnalazione interna, non le verrebbe dato efficace seguito o potrebbe comportare il rischio di ritorsione nei confronti del segnalante;
- sussiste il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'accesso al canale di segnalazione è disponibile sul sito istituzionale di ANAC.

AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA E PUBBLICAZIONE

La presente procedura e le sue eventuali modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

I contenuti della presente procedura potranno essere soggetti ad aggiornamento al fine di riflettere le novità normative o organizzative che interverranno in materia nonché ogniqualvolta tale aggiornamento si renda opportuno.

La presente procedura è resa disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo: <https://www.goglio.it/quality/>

ALLEGATO 1 - PROCEDURA PER EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

WHISTLEBLOWING

Il Gruppo Goglio mette a disposizione diversi canali attraverso i quali si possono segnalare, in maniera confidenziale e riservata, condotte potenzialmente inappropriate, scorrette o di presunta violazione dei principi espressi nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo D. Lgs 231/2001 (ove applicabile), nelle policy e procedure di Gruppo e, in generale, potenziali violazioni di leggi o regolamenti:



Compilando il form disponibile al seguente sito web <https://ethicpoint.eu/goglio-spa/>

In conformità ai migliori standard internazionali, le segnalazioni che invierete a whistleblowing.goglio@ethicpoint.eu (servizio e-mail certificato) o che inserirete nella pagina dedicata <https://ethicpoint.eu/goglio-spa/> (servizio esterno) saranno gestite in modo da garantire la massima tutela di coloro che invieranno comunicazioni o richieste di informazioni e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di tutela dei dati personali. Le informazioni che fornirete saranno gestite per garantire la massima tutela del segnalante e, se richiesto, gestite in modo completamente anonimo ed esclusivamente dal servizio indipendente di EthicPoint.



Telefonicamente attraverso il numero verde 800985231 raggiungibile dall'Italia; in alternativa e dall'estero attraverso il numero a pagamento +390255186649



Posta ordinaria: Via Solari, 10 – 20144 Milano – indicando come destinatario "Comitato Etico Gruppo Goglio"



E-mail alla casella di posta elettronica whistleblowing.goglio@ethicpoint.eu



Maggiori informazioni sono contenute nella *Policy Whistleblowing* del Gruppo